PRG SAN GIOVANNI DI FASSA – SEN JAN
VARIANTE 2019 – ACCORDO URBANISTICO AU3

COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA – SÈN JAN

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2019

lettera g) comma 2 art. 39 e art. 25 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15

ACCORDO URBANISTICO AU3

VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE URBANISTICA DELLA VARIANTE 2019 AL PRG

Prima adozione delibera	del
-------------------------	-----

SAN GIOVANNI DI FASSA - SÈN JAN – GIUGNO 2019 Redatte da Arch. Alessandro Tamion

SOMMARIO

RENDICONTAZIONE URBANISTICA DELLA VARIANTE 2019 AL	
PRG	3
2 IL RAPPORTO AMBIENTALE VARIANTE 2019	7
Determinazione degli effetti significati	7
Valutazione preventiva del rischio PGUAP	9
Verifica del grado di coerenza con il PUP	9
Verifica del grado di coerenza con il PRG	10
Verifica del grado di coerenza con la Carta del Paesaggio Errore. Il segnal	ibro non è definito
Verifica del grado di coerenza con le disposizioni dell'art. 18 della L.P. 15/2015 rispetto alla necessità di contenere il consumo del	
suolo	11
Verifica del grado di coerenza della Variante 2019 con il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68	11
-	
Verifica della Coerenza Esterna della Variante 2019 al PRG	17
Conclusioni	14

1 LA VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE URBANISTICA DELLA VARIANTE 2019 AL PRG

Ai sensi dell'articolo 11 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni introdotte dal d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg. la Variante 2018 al PRG è sottoposta a rendicontazione urbanistica.

L'art. 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 – *Valutazione dei piani* - prevede che le Varianti ai Piani Regolatori comunali siano sottoposte, all'interno delle procedure di loro formazione, ad una verifica degli effetti ambientali significativi prodotti dalle modifiche apportate. Il processo di pianificazione, pertanto, dovrà essere integrato con la procedura di rendicontazione urbanistica. Il D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. definisce la "rendicontazione urbanistica" come *l'attività di autovalutazione dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali, che verifica ed esplicita, su scala locale, le coerenze con la valutazione strategica del piano urbanistico provinciale, dei piani territoriali delle comunità e dei piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge provinciale di governo del territorio.*

La procedura di variante al PRG sarà sottoposta, qualora ne ricorrano i presupposti, a Valutazione Ambientale Strategica in applicazione delle disposizioni contenute nella legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 ed in particolare nel regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m.

Il ricorso alla procedura di "Rendicontazione urbanistica" o di "Verifica di assoggettabilità" è finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e a contribuire ad integrare, mediante considerazioni ambientali, l'atto di elaborazione e di adozione della variante al PRG.

La presente procedura di rendicontazione urbanistica, redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., da ultimo modificato con D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., si colloca all'interno del procedimento relativo all'approvazione della "Variante 2018" al PRG del Comune San Giovanni di Fassa Sem Jan.

La "Rendicontazione urbanistica" assieme alla "VAS - Valutazione Ambientale Strategica" e alla "verifica di assoggettabilità", costituiscono, a livelli diversi, le procedure previste dalla legislazione provinciale per integrare il processo di pianificazione con la valutazione degli effetti ambientali prodotti dalle scelte urbanistiche. La valutazione strategica e la rendicontazione urbanistica, basandosi sul principio di prevenzione, hanno l'obiettivo di integrare le verifiche ambientali all'atto dell'elaborazione e adozione di piani e programmi: la VAS, e in questo caso la Rendicontazione urbanistica, si configurano dunque come delle procedure che accompagnano l'iter decisionale, al fine di garantire una scelta ponderata tra le possibili alternative, alla luce degli indirizzi di piano e dell' ambito territoriale in cui si opera, e insieme una sostanziale certezza sull'attuazione delle previsioni che risultano verificate a priori sotto i diversi profili.

La Variante 2019 al PRG interviene in maniera puntuale sull'assetto del territorio urbanizzato, interessando unicamente ambiti interni o prossimo all'insediamento attuale insediati, aspetti normativi che disciplinano i centri storici, le aree agricole e la programmazione urbanistica del

settore commerciale, e che prevedono alcune modifiche all'uso del suolo sottoposte ad una preventiva verifica richiesta dal PGUAP.

La variante al PRG deve pertanto essere elaborata sulla base di una "Rendicontazione urbanistica" che espliciti e verifichi la coerenza delle scelte pianificatorie con i piani sovraordinati ed in particolare con il PTC – Piano territoriale della comunità. In questa fase transitoria nella quale il il PTC – Piano territoriale della comunità non è stato approvato ai sensi dell'art.12 del citato decreto del Presidente della Provincia, (e s.m. D.P.P. 24 novembre 2009, m.29-31 Leg) le varianti ai PRG, in attesa dell'approvazione del Piani territoriali, sono sottoposte a rendicontazione urbanistica per stabilire la loro coerenza rispetto al quadro delineato dal PUP, Piano urbanistico Provinciale.

Verificato il quadro normativo di riferimento, e gli obiettivi della rendicontazione urbanistica, le disposizioni provinciali operano una differenziazione tra le varianti assoggettabili a rendicontazione e quelle che, considerata la portata delle modifiche introdotte, ne sono esenti. Tale differenziazione fa riferimento alla natura e al numero delle varianti previste ed in particolare alle porzioni di territorio sulle quali esse insistono. La normativa specifica (Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg) in tal senso, che non sono soggette a procedura di rendicontazione le Varianti per opere pubbliche e le varianti, le cui modifiche ricadono in ambiti consolidati (compresi, come in questo caso, i centri storici), qualora i relativi progetti non siano sottoposti a VIA – Valutazione d'Impatto Ambientale.

Il presente documento, per le finalità stabilite dalla legislazione provinciale è parte integrante del provvedimento di adozione consiliare della Variante 2019 al PRG e le conclusioni in esso contenute dovranno essere assunte ed esplicitate nel provvedimento di deliberazione consiliare.

Inquadramento normativo

La direttiva europea

La normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CEE. Tale Direttiva riguarda la Valutazione Ambientale di piani e programmi, il cui momento fondamentale è la verifica della corrispondenza degli obiettivi del piano o del programma con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e si configura come un'iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione ambientale, dal momento che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto più ampi di quelli dei progetti regolati dalle direttive che hanno per oggetto, ad esempio la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o la Valutazione di Incidenza.

L'ambito di applicazione della Direttiva VAS riguarda l'elaborazione o la modifica dei piani o programmi suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente, tra i quali i piani afferenti la pianificazione e la programmazione territoriale urbanistica.

La Direttiva 01/42/CEE ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire ad integrare, mediante considerazioni ambientali, l'atto di elaborazione e di adozione di piani e programmi con la finalità di promuovere uno sviluppo sostenibile.

Il quadro normativo provinciale

La valutazione ambientale strategica, in Provincia di Trento, è disciplinata dalla legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in particolare dall'articolo 11, commi 1 e 5, nonché dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. come modificato dal successivo D.P.P. 24 novembre 2009, m.29-31.

La procedura di valutazione prevista per i piani regolatori è denominata "rendicontazione urbanistica" ed ha ho scopo di verificare la coerenza delle azioni promosse dagli strumenti urbanistici locali con il quadro delle strategie delineate dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP e PTC).

L'art.3 del regolamento di esecuzione stabilisce che sono soggetti a "rendicontazione urbanistica" i piani, che riguardano la previsione di opere la cui realizzazione è soggetta alla verifica e alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché i piani che in considerazione dei possibili impatti sulle aree "Rete Natura 2000" (ZPS e SIC) sono assoggettabili a valutazione di incidenza.

Una successiva nota del Consorzio dei comuni trentini, di data 25 marzo 2010, ha chiarito che sussiste l'obbligo di effettuare la rendicontazione urbanistica anche nei casi in cui il piano preveda:

- a) la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP:
- b) l'ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP.

Qualora non ricorrano tali presupposti, la procedura di variante al PRG risulta soggetta a rendicontazione solo nel caso in cui la verifica di assoggettabilità, prevista al comma 4 dell'art.3, ed eseguita tenendo conto dei criteri previsti nell'allegato II al regolamento di esecuzione, verifichi la presenza di significativi effetti ambientali.

La "rendicontazione urbanistica"

La "rendicontazione urbanistica", è una delle procedure previste dalla legislazione provinciale in materia di Valutazione ambientale strategica e si attua solo qualora il piano o programma rientri nei casi disciplinati dall'comma 1 dell'art. 3 del regolamento di esecuzione. Ne consegue che per gli altri casi, fatti salve le previsioni di esclusione contemplate dal comma 8 dell'art. 3 bis del regolamento di esecuzione, la necessità di avviare o meno la procedura rendicontazione urbanistica dipende dall'esito della verifica di assoggettabilità redatta secondo le disposizioni contenute nell'ALLEGATO II del regolamento di esecuzione, e sarà finalizzata a valutare gli eventuali effetti ambientali significativi prodotti dalle scelte urbanistiche previste, nonché il grado di coerenza con la pianificazione sovraordinata (PUP, PGUAP, ecc..) e con le linee strategiche della pianificazione locale (PRG).

Verifica delle condizioni che impongono la redazione della rendicontazione urbanistica (Rapporto Ambientale) ai sensi dell'art. 20 della LP 4 agosto 2015, n.15 e del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.

L'obbligo di redazione del rapporto ambientale è previsto nel caso in cui le opere oggetto di variante urbanistica:

- 1. interessano i siti e le zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e/o richiedono la redazione della Valutazione di Incidenza;
- 2. riguardano opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale VIA;
- comportano la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;
- 4. comportano l'ampliamento delle aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP:

Le recenti disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo introdotte dall'art. 18 della LP 4 agosto 2015 n.15 prevedono inoltre che nuove aree destinate agli insediamenti residenziali e ai relativi servizi risultano ammessi solo se, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20 della LP 4 agosto 2015 n.15, sono dimostrati:

- il necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo;
- l'assenza di soluzioni alternative;
- la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio.

In funzione delle disposizioni citate si può verificare come:

- nel loro insieme, le azioni previste dalla Variante 2019 al PRG non rientrano nella fattispecie prevista ai punti del precedente paragrafo 1 (zone della Rete Natura 2000 SIC e ZPS), 2 (progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di VIA) 3 (non sono interessate aree agricole di pregio e del PUP) e 4 (l'ampliamento delle aree sciabili).
- La variante 2019 AU3 prevede un credito edilizio di mc 238,00 con destinazione laboratorio artigianale, da utilizzare esclusivamente quale ampliamento in sopraelevazione del fabbricato p.ed. 108 sub 8-9 in zona "B1 residenziale satura". Tale volumetria non incide sulle quantità previste nel dimensionamento residenziale vigente (si rimanda alla relazione illustrativa della variante).
- La variante 2019 non comporta erosione del territorio aperto a vocazione agricola in quanto ha interessato ambiti già pianificati e destinati a verde privato o area residenziale satura.

2 IL RAPPORTO AMBIENTALE VARIANTE 2019

Con riferimento ai contenuti della variante, Il Rapporto Ambientale, redatto in forma semplificata, dovrà prevedere le verifiche di coerenza rispetto al PUP e alla pianificazione di settore (PGUAP e CARTA DELLE RSORSE IDRICHE) e sarà finalizzato esclusivamente alla verifica della coerenza rispetto al carico insediativo massimo definito per il territorio oggetto di trasformazione.

Determinazione degli effetti significati

Determinazione dei possibili effetti significativi in relazione alle caratteristiche del piano o programma e delle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate (Allegato II DPGP 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg)

Valutazione delle caratteristiche del piano o programma è stata condotta in riferimento ai seguenti elementi:

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA	ALTO	BASSO	NULLO
In che misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per altri			
Progetti			
Altre attività		PTC	
In che misura il piano o il programma influenza altri piani anche quelli di carattere gerarchicamente ordinati			
Piano Urbanistico Provinciale			Coerente
Piano Generale di Utilizzazione delle Acque pubbliche			Vedi Valutazione Preventiva
Piano Stralcio commercio (PTC)			

CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA	ALTO	BASSO	NULLO
Carta di sintesi geologica			
Carta delle risorse idriche			
La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali			
Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile			
Probabili effetti ambientali pertinenti al piano o al programma			
Inquinamento dell'acqua			
Inquinamento dell'aria			
Inquinamento del suolo			
Inquinamento acustico			
Inquinamento elettromagnetico			

CARATTERISTICHE DEI PROBABILI EFFETTI AMBIENTALI	ALTO	BASSO	NULLO
Caratteristiche dei probabili effetti ambientali			
Probabilità, durata e frequenza			
Reversibilità			
Carattere cumulativo			
Natura transfrontaliera degli effetti			
Rischi per la salute umana			
Estensione geografica degli effetti ambientali			

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE	ALTO	BASSO	NULLO
Vulnerabilità delle aree interessate a causa della presenza di:			
Specifiche caratteristiche ambientali delle aree interessate da variazioni di destinazione urbanistica (rete idrografica superficiale, aree a parco, reti di riserve ecc)			
Beni del patrimonio culturale			
Ambienti tutelati a livello nazionale o comunitario (Parchi, Riserve naturali, SIC, ZPS,)			
Ambiti di particolare rilievo paesaggistico (Ambiti di paesaggio del PRG e del PUP)			

Valutazione preventiva del rischio PGUAP

Valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche" in conformità alle disposizioni contenute Delibera della Giunta Provinciale n.1984/2007"

Rimandando allo specifico elaborato di valutazione è qui opportuno evidenziare come la totalità degli interventi previsti dal progetto di Variante 2019 al PRG siano, nel loro insieme, riconducibili al sistema insediativo esistente. Le varianti non hanno determinato nessun incremento del grado di rischio idrogeologico in quanto ricadono in gran parte in zone dove il rischio è assente e il cambio di destinazione urbanistica da verde privato (Abi) a verde pubblico (Ric) ha determinato una riduzione del rischio da R2 a R1.

Verifica del grado di coerenza con il PUP

Verifica del grado di coerenza della variante al PRG con il quadro delineato dalla pianificazione di grado sovraordinato (PUP SISTEMA STRUTTURALE E RETI ECOLOGICHE E AMBIENTALI, CARTA DI SINTESI GEOLOGICA, CARTA DELLE RISORSE IDRICHE ecc.)

1 Incidenza sui siti e le zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)

Le varianti puntuali non interferiscono con le forme di tutela previste per le aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000.

2 Assoggettabilità dei progetti alla procedura di verifica o di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Con riferimento ai contenuti nella tabella A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" modificata con Delibera della G.P. n. 625/2010 ed in seguito aggiornata nell'agosto 2013, si è potuto verificare che nessuno tra gli interventi previsti dalla Variante 2019 al PRG risulta soggetto alle procedure di verifica e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

3 Trasformazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio del PUP;

Le varianti introdotte non comportano una erosione del territorio agricolo individuato dal PUP e disciplinato dagli artt. 37 e 38 delle Norme di Attuazione. L'eventuale utilizzo dell'ambito AU 3A.2 per la viabilità locale sarà oggetto di autonomo provvedimento di variante puntuale per opere pubbliche e sarà soggetto a valutazione paesaggistica in funzione delle indicazioni contenute nella carta del paesaggio del PUP.

Verifica del grado di coerenza con il PRG

Verifica del grado di coerenza della Variante 2019 al PRG con il quadro delineato dal PRG vigente

La verifica di coerenza è stata rivolta ai singoli sistemi che compongono il piano regolatore vigente ovvero il sistema insediativo e infrastrutturale, quello paesaggistico ecc. con la finalità di verificare gli effetti prodotti dalle singole modifiche proposte dalla Variante al PRG.

Le tabelle di seguito riportate evidenziano le modalità con cui sono state svolte le verifiche rispetto alla pianificazione vigente.

VERIFICA D	I COERENZA RISPETTO AL QUADRO DE	ELINEATO DAL PRG IN VIG	ORE
ELEMENTI DEL PRG SOTTOPOSTI A VERIFICA		EFFETTI AMBIENTALI CONNESSI ALLE AZIONI DEL PIANO/PROGETTO	
		POSITIVO	NEGATIVO
PRG Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)	Il progetto di variante conferma l'impostazione complessiva del piano vigente in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico culturale. Non sono interessati ambiti o edifici dei centro storici		
PRG Sistema insediativo (Residenziale)	Non si sono previsti incrementi delle volumetrie a carattere residenziale	X	
PRG Sistema insediativo (Produttivo/Commercia le/Ricettivo)	Il sistema insediativo è stato interessato dalla Variante AU3 in quanto si è prevista una nuova volumetria di mc. 238,00 con destinazione laboratorio artigianale	X Le modifiche non rilevano ai fini del dimensionamento residenziale del PRG in vigore	

VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL QUADRO DELINEATO DAL PRG IN VIGORE			
ELEMENTI DEL PRG SOTTOPOSTI A VERIFICA		EFFETTI AMBIENTALI CONNESSI ALLE AZIONI DEL PIANO/PROGETTO	
		POSITIVO	NEGATIVO
PRG Sistema infrastrutturale		x	

VERIFICA D	I COERENZA RISPETTO AL QUADRO DE	ELINEATO DAL PRG IN VIG	ORE
ELEMENTI D	EL PRG SOTTOPOSTI A VERIFICA	EFFETTI AMBIENTALI CON AZIONI DEL PIANO/PRO	
		POSITIVO	NEGATIVO
PRG Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche	La Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche è stato interessato da modifiche. Viene individuata una nuova area a verde pubblico attrezzato	X	
PRG Sistema ambientale	Gli interventi previsti non interessano le aree soggette alle diverse forme di salvaguardia (SIC, ZPS, Biotopi, Riserve locali ecc.) previste, a vari livelli, dalla legislazione vigente.	X	

Verifica del grado di coerenza con le disposizioni dell'art. 18 della L.P. 15/2015 rispetto alla necessità di contenere il consumo del suolo

La Variante 2019 relativa all'accordo urbanistico AU3 è coerente con le disposizioni dell'art. 18 della L.P. 15/2015. Si rimanda anche alle valutazioni tecnico economiche legate all'individuazione dell'interesse pubblico contenute negli elaborati di variante.

Verifica del grado di coerenza della Variante 2019 con il rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68

Con la Variante 2019 conseguente all'accordo urbanistico non viene modificato il "carico urbanistico" del PRG in modo tale da richiedere una verifica del rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68. L'entità delle modifiche apportate (in positivo) alla quantificazione degli standard urbanistici non si ritiene necessiti di una verifica degli standard urbanistici del PRG.

Verifica della Coerenza Esterna della Variante 2019 al PRG

Rispetto alla pianificazione sovraordinata, si è potuto riscontrare che nel loro insieme le azioni promosse dalla variante 2019 non interferiscono con il "Sistema strutturale del PUP" ed in particolare con l'articolato sistema delle *invarianti*, rappresentativo dell'insieme dei valori strutturali del territorio trentino che il piano intende tutelare. In particolare si è prevista una erosione delle aree agricole di pregio e delle aree agricole del PUP con le seguenti varianti puntuali:

Mediante sovrapposizione tra le aree oggetto di variante e la cartografia dei diversi sistemi attraverso i quali è articolato il PUP si è potuta verificare:

- la coerenza della Variante 2019 con il sistema delle tutele ambientali, riportate negli elaborati relativi al "Sistema delle tutele paesistiche del PUP".

- la coerenza con la Carta del Paesaggio del PUP in quanto sono interessati ambiti già ricompresi nel perimetro dell'edificato esistente.
- la non interferenza delle azioni promosse della Variante 2019 con sistema delle Reti ecologiche ed ambientali segnalate e tutelate dal PUP. Si ribadisce la completa estraneità degli ambiti oggetto di variante rispetto alla perimetrazione delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 (SIC Siti di interesse Comunitario e ZSC Zone Speciali di Conservazione).

Rispetto ai temi relativi alla sicurezza idrologica rappresentati dalla Carta delle Risorse Idriche si è potuto inoltre verificare l'estraneità delle singole varianti urbanistiche nei confronti delle Zone di Rispetto e di Protezione Idrogeologica.

Sono stati anche valutati gli effetti cumulativi prodotti dalle singole azioni di trasformazione urbanistica su un territorio, come evidenziato nell'analisi contenuta nel documento di indirizzo e nelle valutazioni propedeutiche alla formazione del PUP. Anche per quanto riguarda gli effetti cumulativi prodotti dalle singole azioni di trasformazione si evidenzia che la Variante 2019 non introduce modificazioni di rilievo.

VERIFICA DI COFRENZA ESTERN	OFRENZA ESTER	ΜΔ
-----------------------------	---------------	----

(Rispetto alla pianificazione sovraordinata PUP – PGUAP – CARTA DELLE RISORSE IDRICHE)

PUP Inq. Strutturale e Invarianti	Le varianti NON insistono sul sistema delle Invariati del PUP – Aree agricole e Aree agricole di pregio. L'individuazione dell'ambito soggetto ad accordo urbanistico si limita ad un cambio di proprietà dell'area.
PUP Reti ecologiche	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti non ricadono in "Aree di protezione fluviale del PUP" – art.23 N.T.A - (vedi PGUAP Ambiti Fluviali).
PUP Sist. Insediativo	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti ricadono in zone "bianche" (demandate alla pianificazione locale)
PUP Tutele Paesistiche	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti ricadono in "Aree di Tutela Ambientale" e sono coerenti con le finalità della tutela.
PGUAP Rischio Idrogeologico	Le varianti puntuali hanno modificato, a livello puntuale e circoscritto, la classe di rischio. Per le motivazioni e le valutazioni si rimanda all'elaborato di valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche.
PGUAP Ambiti fluviali	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti non interessano e non contrastano con le disposizioni relative gli "Ambiti fluviali idraulici "e con gli "Ambiti fluviali paesaggistici" del PGUAP
CARTA DELLE RISORSE IDIRCHE	Le porzioni di territorio oggetto delle varianti non interferiscono con le aree di tutela definite dalla Carta delle Risorse Idriche

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLE OPERE ALLA PROCEDURA DI VIA – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE- Rif. TAB. A

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"

NON SOGGETTE

Nessuna delle varianti introdotte richiede la preventiva VIA

Conclusioni

La verifica di assoggettabilità ha evidenziato che le azioni promosse dalla Variante 2019 relativa all'accordo urbanistico AU3 al PRG non producono effetti significativi sul quadro pianificatorio locale e provinciale.

In termini di coerenze interna, ovvero rispetto alla pianificazione sovraordinata, si è verificato che le modifiche alla destinazione urbanistica introdotte con la Variante 2019 al PRG non insistono sul sistema delle Invarianti (Area agricole del PUP) e non insistono sul sistema delle Reti ecologiche del PUP.

Per quanto riguarda la sicurezza idrogeologica del territorio, le varianti introdotte sono state sottoposte ad una preventiva verifica dell'incremento delle classi di Rischio idrogeologico del PGUAP risultando coerenti con le esigenze di sicurezza del territorio.

Con riferimento all'assoggettabilità delle opere previste alla procedura di verifica e di valutazione di impatto ambientale (VIA), si è verificato che le varianti apportate al PRG non rientrano nelle categorie previste dalla normativa vigente per l'attivazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale.

Rispetto al quadro strategico delineato dal piano regolatore vigente si è potuto rilevare la coerenza della proposta di Variante 2019 rispetto agli obiettivi e le linee strategiche della pianificazione locale.

Lo svolgimento della verifica preliminare circa la compatibilità ambientale e territoriale delle azioni della Variante 2019 al PRG, al fine di accertare l'obbligo di avviare il processo di Rendicontazione urbanistica, ha accertato che le azioni contenute nella variante, sia rispetto al numero di modifiche introdotte sia in considerazione della loro portata rispetto al quadro ambientale di riferimento, non richiedono la sottoposizione a VAS.

Il procedimento di autovalutazione così come previsto dalla normativa provinciale, ha evidenziato come le previsioni urbanistiche della Variante 2019 al PRG risultino compatibili sotto il profilo ambientale e territoriale con le strategie e gli obiettivi del Piano Urbanistico Provinciale.

Rispetto al numero di modifiche introdotte dalla Variante 2019 al PRG relativa all'accordo urbanistico AU3 ed in considerazione della loro portata rispetto al quadro ambientale di riferimento, si può ritenere che la stessa, non richieda ulteriori approfondimenti rispetto alla procedura di Rendicontazione urbanistica prevista dall'art. 5 delle NTA del PUP.

Richiamato quanto contenuto nel rapporto ambientale redatto ai sensi dell'art. 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e sulla scorta delle indicazioni operative previste dall'art. 18 comma 1 lett. e) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 in materia di limitazione di consumo di suolo, la Variante 2019 al PRG del Comune di San Giovanni di Fassa Sem Jan non produce effetti significativi sul quadro paesaggistico ambientale previsto dalla pianificazione sovraordinata ed in particolare dal PUP

(carta del paesaggio, tutele paesaggistiche e reti ecologiche Ambientali) e con la pianificazione di settore rappresentata in particolare dal PGUAP e dalla Carta delle risorse idriche.

Le conclusioni riportate nel presente paragrafo dovranno essere assunte ed esplicitate nelle Delibere di adozione della Variante, ai sensi del comma 7 dell'art. 3bis del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n.15/68/Leg.

Vigo di Fassa – Vich luglio 2020

II Tecnico